

STATUTO

1) E' costituita la "FONDAZIONE PAOLA DI ROSA – ETS", con sede in Brescia. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La durata della Fondazione è illimitata.

2) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può operare nei seguenti settori previsti dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione ha per scopo la promozione di attività caritative, educative, assistenziali e sociali in genere, con particolare attenzione all'ambito dell'assistenza sociosanitaria. Il tutto secondo lo spirito che mosse Paola Di Rosa, promotrice in terra bresciana di simili opere benefiche.

A tal fine la Fondazione potrà curare l'istituzione di strutture idonee al coordinamento di iniziative, anche intraprese da terzi, che abbiano consentaneità con le ispirazioni originarie e con le motivazioni storiche sopra richiamate.

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del D. Lgs 117/2017, potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purchè secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

3) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai titoli e dai mezzi liquidi indicati nell'atto costitutivo. Esso potrà poi essere incrementato con ogni altro acquisto di beni mobili o immobili che pervenissero alla Fondazione. La Fondazione infatti per il raggiungimento degli scopi indicati, può – a titolo oneroso o gratuito – acquistare o alienare, dividere o permutare, beni mobili ed immobili, assumere e commissionare servizi ed effettuare a riguardo di detti beni e servizi ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e nel rispetto delle leggi vigenti. Essa per sua stessa natura opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

4) Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo

e) il Revisore.

5) Il Consiglio è composto da cinque o sette membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, che durano in carica cinque anni. La Superiora

Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità è di diritto membro del Consiglio. I

componenti del Consiglio sono designati per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente, saranno designati, rispettivamente, tre, in caso di consiglio composto da cinque membri, o quattro in caso di consiglio composto da sette membri, dal Consiglio direttivo della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, e, rispettivamente, uno o due dalla Madre Generale della predetta Congregazione, un mese prima della scadenza. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

Esso può nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio inoltre nomina il proprio Segretario, per durata pari a quella del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. Egli provvede alla compilazione dei verbali delle sedute che devono essere approvati dal Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le indicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente. La durata dell'esercizio finanziario è coincidente con l'anno solare. Esso è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Entro lo stesso termine il Consiglio approva il Bilancio sociale se obbligatorio per norma di legge.

La convocazione può essere richiesta da tre componenti del Consiglio.

Gli eventuali compensi per gli amministratori non potranno superare il limite previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a del D.Lgs. 117/2017.

6) La Giunta è composta, oltre che dal membro di diritto del Consiglio, da altri due membri, eletti nel proprio ambito dal Consiglio.

La Giunta, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Gli eletti durano in carica cinque anni.

La Giunta può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, al fine di meglio svolgere l'attività della Fondazione.

Non possono comunque essere delegati i seguenti poteri:

- La nomina di dirigenti;
- L'adozione di documenti di indirizzo pluriennali;
- Le carte dei servizi e le tariffe applicabili nelle R.S.A.;
- L'approvazione di regolamenti;
- L'applicazione di nuovi CCNL;
- L'accettazione di lasciti e donazioni;
- L'acquisizione ed alienazione di beni immobili;
- L'acquisizione ed alienazione di rami d'azienda.

7) La convocazione e il coordinamento dei lavori del Consiglio e della Giunta sono curati dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, possono essere curati dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione e l'eventuale modalità di svolgimento della riunione in via telematica e deve pervenire ai Consiglieri e ai membri della Giunta per iscritto con mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio e la Giunta sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente stabilito da questo Statuto.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio e la Giunta si ritengono validamente costituiti ed atti a deliberare con la presenza di tutti i componenti in carica e dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo, ove nominato.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di

telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 8) Il Presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio. Egli presiede il Consiglio e la Giunta, è legale rappresentante dell'Ente curandone il regolare funzionamento.
- 9) Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge.
- 10) Il patrimonio, così come gli utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 11) L'attività della Fondazione viene controllata da un Organo di Controllo monocratico o collegiale, in questo caso composto da tre membri, nominato dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità che stabilisce all'atto della nomina la composizione e la durata della carica. All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
- 12) Qualora la Legge lo preveda, ovvero sia richiesto dalla Giunta, viene nominato dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità un revisore legale dei conti; il ruolo può essere attribuito all'Organo di Controllo; in tal caso l'Organo di Controllo monocratico, ovvero tutti i suoi componenti, se collegiale, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Al Revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
- 13) In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 secondo deliberazione del Consiglio con voto favorevole di due terzi degli aventi diritto, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- 15) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Per quanto non detto si applicano le norme vigenti in materia di fondazioni riconosciute, quelle previste dal D.Lgs. 117/17.
- 16) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to Claudia Carè

f.to Giovanni Battista Calini